



COMUNE DI NEGRAR

Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI.

ART.1

Il presente regolamento contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente contributi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.

Il Comune sostiene le manifestazioni promosse da Enti, Circoli, Associazioni per tenere vive tradizioni locali che incontrano il generale favore e le manifestazioni con significativi valori morali, civili, patriottici e religiosi.

Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.

Restano altresì salve le disposizioni regolamentari che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni e altri benefici economici a singole persone.

ART. 2

I contributi e i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole o a programmi di interventi o attività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali, entro i limiti delle previsioni di bilancio in relazione ai fondi stanziati negli specifici capitoli di spesa.

ART. 3

I contributi di cui al presente regolamento possono essere erogati solo a fronte di spese vive relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.

L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

ART. 4

Le domande di contributo per programmi di interventi o attività di **carattere continuativo**, sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituzione, ente o associazione dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1. relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda corredata di dettagliato preventivo di spesa, di entrata ed indicazione del contributo richiesto;
2. atto costitutivo e statuto dell'ente o associazione;
3. dichiarazione relativa ai vantaggi di natura economica di qualsiasi genere eventualmente richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
4. dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
5. dichiarazione in ordine all'assoggettamento del contributo alla ritenuta di acconto IRPEG o IRPEF ai sensi del 2° comma del D.P.R. 600/73.

La richiesta verrà presentata entro il 30 marzo dell'anno in corso e il contributo verrà erogato entro il 15 dicembre, previa presentazione di dettagliato consuntivo di spesa e verifica della documentazione e comunque a consuntivo dell'attività.

La richiesta di contributo finalizzata allo svolgimento di **iniziative di particolare rilevanza** sul territorio comunale, dovrà essere accompagnata dalla documentazione sopra indicata e inviata al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività.

L'Amministrazione Comunale, valutata la domanda e ritenuta la stessa ammissibile, concede il contributo da erogarsi in due rate: la prima, pari al 70% della spesa entro 30 giorni dalla richiesta, la seconda, pari al saldo, alla presentazione di apposito rendiconto dove sono state individuate tutte le spese sostenute.

L'Amministrazione si riserva di fare una verifica a campione della documentazione giustificativa della spesa.

I destinatari del beneficio sono tenuti a far risultare negli atti della manifestazione che la stessa viene realizzata con il contributo del Comune.

La richiesta di contributo per **singole opere** o interventi rivolte a tutta la cittadinanza deve essere accompagnata dalla documentazione sopra descritta.

Il contributo verrà concesso su presentazione del bilancio consuntivo, allegando atti documentali e pezze giustificative.

La Giunta valuta la domanda e concede un contributo che non può superare l'80% della spesa sostenuta.

Il Comune, ai sensi del D.L.vo 01.09. 1918 n. 1446, convertito nella Legge 17.04. 1925, n. 473, contribuisce alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle **strade vicinali** soggette al pubblico transito con una somma non superiore al 50% della spesa ritenuta congrua dall'Ufficio Tecnico per l'acquisto dei materiali.

I lavori, con le prescrizioni ed aggiunte, eventualmente apposte sul preventivo, sono eseguiti a cura dei privati frontisti.

Il contributo viene erogato dopo l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori, che devono, comunque, essere indifferibili, da parte dell'Ufficio Tecnico.

ART. 5

La Giunta decide l'accoglimento della domanda e la misura dei contributi da erogare, in conformità alle norme del presente regolamento e osservando i seguenti criteri nell'ambito delle finalità previste dal precedente art. 1:

1. rilevanza sociale dell'attività programmata, avuto riguardo anche della situazione del territorio interessato;
2. attività o iniziative volte alla presentazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
3. attività svolte esclusivamente da volontari.

ART. 6

Ai soggetti di cui all'art. 1 e per la realizzazione delle iniziative ivi indicate, il Comune, a seguito di domanda debitamente documentata, può gratuitamente concedere:

1. il proprio patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune stesso;
2. l'uso di materiali, di sale, aree ed altri spazi;
3. la fornitura di beni e servizi strettamente connessi allo svolgimento dell'iniziativa;

Il patrocinio di cui al punto 1) viene concesso con provvedimento del Sindaco o suo delegato, sentita la Giunta Comunale.

L'attribuzione del patrocinio comporta per il destinatario l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa.

Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Amministrazione.

Le domande relative alla concessione gratuita di sale, aree, strutture ed altri spazi comunali devono pervenire di norma 15 giorni prima della manifestazione.

ART. 7

Entro il 30 aprile di ogni anno l'amministrazione pubblica all'albo pretorio l'elenco di tutti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari ed altri vantaggi economici concessi o attribuiti nel corso dell'anno precedente.

ART. 8

In sede di prima applicazione per l'anno 2003 le domande di contributo di cui all'art. 4 comma 2 devono essere presentate entro il 30 maggio dell'anno in corso.

Il Presente Regolamento ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 50 del 29.06.2000 e n. 64 del 06.07.2000 entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, unitamente alla delibera e, divenuta esecutiva la delibera, dopo ulteriori 15 giorni di pubblicazione del Regolamento stesso.